



# Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)  
TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570  
C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404  
<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 14**

**Seduta del 30/04/2026**

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno Duemilaventisei il giorno Trenta del mese di Aprile alle ore 20:51, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso spedito nei modi e termini di legge, in Prima convocazione, in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenza</b>
1	GOBBI LARA	Sindaco	Presente
2	RICCARDI CHRISTIAN	Presidente	Presente
3	MASINI PAOLO	Consigliere	Presente
4	DOLCI LUIGI	Consigliere	Presente
5	MAFFEI CHRISTIAN	Consigliere	Assente
6	PAZZINI CLAUDIA	Consigliere	Presente
7	PAZZINI MARIA ANTONIETTA	Consigliere	Presente
8	PATERNIANI MARILENA	Consigliere	Presente
9	GORETTI SONIA	Consigliere	Presente
10	BIANCHI FABIO	Consigliere	Presente
11	BORGHESI FABIO	Consigliere	Presente
12	DE GREGORIO LUCA	Consigliere	Presente
13	LAZZARETTI GIANCARLO	Consigliere	Presente
14	CANARINI PIERO	Consigliere	Presente
15	ANDRUCCIOLI MICHELE	Consigliere	Presente
16	URBINATI MARCO	Consigliere	Presente
17	BECCARI GIORGIO	Consigliere	Presente

*Presenti n. 16*

*Assenti n. 1*

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Presidente RICCARDI CHRISTIAN.

Partecipa il Segretario Generale SEVERINI ROBERTO, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori:

BIANCHI FABIO

PATERNIANI MARILENA

ANDRUCCIOLI MICHELE

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante la definizione e la disciplina generale per la gestione dei rifiuti;
- i commi da 641 a 668 e successivi dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), quale tributo comunale destinato alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, nonché per l'individuazione delle categorie non domestiche soggette a tassazione;
- l'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 il quale istituisce il Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA);
- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie;0.28 cm
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in materia di attribuzioni dei Consigli, il quale individua il Consiglio comunale quale organo competente all'adozione dei regolamenti;
- il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale all'art. 15-bis prevede che a decorrere dal 01/01/2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative a tali entrate tributarie siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle Entrate;

### Richiamati:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento applicativo relativo alla componente TARI (Tassa sui Rifiuti), successivamente integrato con le seguenti Deliberazioni:
  - Consiglio Comunale n. 41 del 24/07/2015;
  - Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2016;
  - Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2016;
  - Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2019;
  - Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2021;
  - Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2022;
  - Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2023;
  - Consiglio Comunale n. 15 del 11/06/2025;

### Premesso che:

- con l'Ordinanza n. 11476/2025 del 01-05-2025 la Corte di Cassazione, richiamando la normativa di riferimento che prevede l'esclusione dalla TARI per le aree in cui si

formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali a condizione che il produttore provveda al loro smaltimento, ha sottolineato come la legge individui un collegamento tra le aree produttive e i **locali adibiti a deposito di materiali**, che consente l'assimilazione dei secondi alle prime ai fini dell'esonero dal tributo, basato tuttavia su specifici presupposti: il collegamento deve essere funzionale ed esclusivo, nei magazzini devono prodursi in via prevalente e continuativa rifiuti speciali e il produttore deve provvedere al trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente; la Corte ha quindi affermato che l'assoggettamento alla parte variabile dell'imposta è condizionato non alla semplice denominazione del locale, ma alle sue caratteristiche concrete e all'esistenza o meno del suo collegamento funzionale ed esclusivo con l'attività produttiva, ribadendo che l'onere probatorio circa la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione grava sul contribuente, il quale deve dimostrare il collegamento funzionale e continuativo dei magazzini, la prevalenza e continuità della produzione di rifiuti speciali e il loro smaltimento o trattamento a carico del produttore;

- al fine di garantire la corretta applicazione del presupposto impositivo del tributo, come definito dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, che assoggetta a tassazione esclusivamente le superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, si rende necessario prevedere nel Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) l'esclusione delle superfici utilizzate per l'esercizio dell'**impresa agricola** come definite dall'art. 2135 del codice civile, nonché le attività connesse esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, le quali generano prevalentemente rifiuti qualificabili come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, purché ne sia dimostrata la loro gestione in conformità alla normativa vigente;
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4938/2024, ha espressamente stabilito che le **attività agrituristiche**, producendo rifiuti di natura urbana, sono soggette all'applicazione della TARI al pari delle altre strutture ricettive e successivamente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7614/2025, ha ulteriormente precisato che l'attività agriturbistica, ai fini della determinazione della tariffa, può essere equiparata a quella alberghiera, attribuendo all'Ente Locale la potestà di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché ai costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- la Risoluzione n. 1/DF del 15 settembre 2025 del MEF – Dipartimento delle Finanze – avente ad oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI). Applicabilità ai luoghi destinati al culto. Quesito”, ha chiarito che l'art. 1 comma 659 della legge 147/2013 non cita i **luoghi di culto** tra le fattispecie per le quali è prevista espressamente l'esenzione, ma occorre considerare anche il successivo comma 660 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che il Comune può deliberare, sempre con Regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal citato comma 659, e che la relativa copertura può essere disposta attraverso autorizzazioni di spesa assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- per le utenze domestiche, il criterio di commisurazione del tributo tiene conto anche del numero degli occupanti l'immobile, pertanto ai fini della determinazione del numero degli occupanti, si devono considerare, oltre ai componenti del nucleo familiare risultanti dall'anagrafe della popolazione residente, anche i **soggetti non appartenenti al nucleo familiare ma stabilmente dimoranti** nell'unità immobiliare, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, colf e badanti;
- le utenze non domestiche sono suddivise, in conformità alle disposizioni del D.P.R.

27 aprile 1999, n. 158, in categorie omogenee sulla base della quantità potenziale di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A al Regolamento; tuttavia, nel caso in cui l'utenza non sia prevista nel citato allegato si rende necessario prevedere la **possibilità per il Comune di assegnare l'utenza alla categoria più affine**, tenendo conto della natura dell'attività svolta e della presumibile produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti;

- le **ulteriori riduzioni ed esenzioni** rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, nr. 147, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, possono essere deliberate, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, nr. 147 esclusivamente con Regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;
- le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n. 70 del 25/02/2020 e della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria n. 32/4 del 14/01/2021 hanno chiarito che, in materia di TARI, trattandosi di tributo dovuto in autoliquidazione ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, è onere del contribuente provvedere al pagamento alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale **mancato ricevimento dell'avviso bonario** ne determini la nullità; l'avviso bonario costituisce infatti un mero strumento di facilitazione del pagamento e il suo mancato recapito non esonera il contribuente dalle responsabilità connesse all'omesso o tardivo versamento;
- l'art. 27 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), di cui all'allegato A alla deliberazione della ARERA n. 15/2022/R/RIF, prevede espressamente in capo al Comune l'obbligo di garantire ai contribuenti la possibilità di una **ulteriore rateizzazione** degli importi dovuti, anche con riferimento alle singole rate riportate nel documento di riscossione, individuando altresì i requisiti per l'accesso a tale beneficio;
- il Regolamento generale delle Entrate attualmente in vigore, all'art. 14, comma 1, lett. h), recante la disciplina generale in tema di **dilazioni di pagamento**, stabilisce che *"il beneficio concesso decade automaticamente in caso di mancato pagamento anche di una sola rata"*, mentre alla lett. i) dispone che *"sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura prevista dalla legge o, in mancanza, nella misura legale"*;
- l'art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, nel prevedere che *"nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'**accertamento con adesione**"*, attribuisce agli Enti Locali una mera facoltà e non un obbligo, lasciando alla loro autonomia regolamentare la scelta di recepire o meno il predetto istituto;

**Rilevata** pertanto la necessità di apportare importanti modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), sia in applicazione di normativa sopravvenuta e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, sia per colmare alcune lacune che il Regolamento stesso presentava e armonizzarlo con gli ulteriori Regolamenti comunali in vigore;

**Ritenuto** di conseguenza opportuno:

- correggere, aggiornare o eliminare i riferimenti normativi obsoleti, nonché ogni altra

imprecisione o refuso, apportando tutte le modifiche e correzioni di natura formale e non sostanziale, ivi comprese, in alcune parti, riformulazioni del testo finalizzate a migliorarne la coerenza linguistica e la chiarezza espositiva, così come evidenziate in colore **BLU** all'interno del documento (**Allegato A**), contenente la precedente formulazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) in vigore alla data dell'attuale deliberazione, e che riporta evidenza delle variazioni;

- apportare al Regolamento le seguenti modifiche e integrazioni sostanziali, come sopra motivate, evidenziate in colore **ROSSO** sempre all'interno del documento (**Allegato A**), e come riassunte di seguito:
  - includere tra le aree in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e, in quanto tali, esonerate dal tributo, anche i **locali adibiti a deposito di materiali e di stoccaggio**, purché ne sia dimostrato il collegamento funzionale ed esclusivo con l'esercizio dell'attività produttiva (Art. 5, comma 1, lett. a);
  - inserire tra le aree e i locali non soggetti all'applicazione del tributo le superfici utilizzate per l'esercizio dell'**impresa agricola** con esclusione delle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché dei locali e delle aree in cui vengono svolte attività non agricole o, ancorché connesse all'attività agricola, comportanti la produzione di rifiuti urbani, incluse le **attività agrituristiche** di somministrazione di alimenti e bevande (Art. 5, comma 1, lett. b);
  - eliminare i **luoghi di culto** dai locali e aree esclusi dal tributo (Art. 5, comma 1, lett. f) e prevedere un'agevolazione per gli stessi da iscrivere in bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura sarà assicurata tramite risorse diverse dai proventi del tributo (Art. 28, comma 4);
  - separare la disciplina dei locali e aree escluse dal tributo, prevista dall'articolo 5, dalla disciplina dei locali e aree tassabili con superficie ridotta, inserendo un **nuovo articolo 5-bis**;
  - includere ai fini del calcolo del tributo, oltre ai componenti il nucleo familiare, anche i **soggetti stabilmente dimoranti** nell'unità immobiliare (Art. 8, comma 7 - Art. 17, comma 8);
  - ampliare le tipologie di utenze non domestiche previste nell'allegato A al Regolamento, esplicitando le modalità di inquadramento dell'utenza all'interno della categoria di attività e prevedendo la **facoltà del Comune di individuare la categoria di attività più affine** nel caso in cui la tipologia di utenza non sia prevista tra le attività in elenco (Art. 10, comma 5 e Art. 20 commi da 2 a 4);
  - introdurre il principio di **non cumulabilità delle agevolazioni e delle riduzioni**, nonché eliminare la previsione del limite massimo del 40% per le medesime, essendo stabiliti all'interno dello stesso Regolamento, agevolazioni e riduzioni di valore superiore (Art. 24, comma 3);
  - eliminare la possibilità di definire **ulteriori riduzioni ed esenzioni** tariffarie tramite delibera (Art. 25, comma 1);
  - specificare che la **mancata ricezione dell'invito al pagamento** non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste (Art. 35, comma 3);
  - eliminare l'errata interpretazione dell'Art. 27 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) contenuta nel Regolamento, con riferimento alla qualificazione della disciplina dell'**ulteriore rateizzazione degli avvisi bonari** quale mera facoltà dell'Ente, in luogo del relativo obbligo (Art. 35-bis, comma 1);
  - allineare il Regolamento, per quanto concerne la disciplina delle **dilazioni di**

- pagamento**, al Regolamento generale delle Entrate, con particolare riferimento alla previsione della decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento anche di una sola rata (Art. 35-bis, comma 1, lett. g) e Art. 40, comma 4), nonché all'applicazione, in caso di dilazioni, ritardati pagamenti o rimborsi, del solo tasso di interesse legale, in luogo di quello precedentemente previsto, maggiorato di due punti percentuali (Art. 37, comma 3, Art. 38, comma 12 e Art. 40, comma 2);
- eliminare la previsione relativa all'invio del **sollecito di pagamento** in caso di mancato versamento di una o più rate alle scadenze stabilite (Art. 38, commi 4 e 5);
  - eliminare la previsione relativa alla possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto dell'**accertamento con adesione** (Art. 41, comma 2);

**Ritenuto** inoltre di dover:

- procedere all'inserimento *ex novo* dell'art. 5-bis dedicato ai locali e aree tassabili con superficie ridotta;
- eliminare l'art. 27 le cui previsioni sono già contenute all'interno del successivo art. 28;
- modificare l'Allegato A al Regolamento per la disciplina del Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di ampliare le tipologie di utenze non domestiche previste;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione resi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Settore Finanziario, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI, come riportate e evidenziate nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di riapprovare il Regolamento, nella sua formulazione complessiva (**Allegato B**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e sostituisce ogni altra formulazione precedente;
3. di trasmettere il testo del Regolamento, nella sua formulazione complessiva (**Allegato B**) all'Organo di revisione per la resa del prescritto parere;
4. di dare atto che il Regolamento (**Allegato B**) verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Verucchio al fine di garantirne la pubblicità, trasparenza e conoscibilità;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire l'espletamento di ogni ulteriore adempimento necessario all'operatività della presente regolamentazione;
6. di provvedere all'inoltro telematico, ai sensi del comma 767 della Legge 160/2019 e dall'art.13, comma 13-bis e comma 15, D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, della delibera di approvazione del Regolamento, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

*RICCARDI CHRISTIAN*

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.  
n. 82/2005 e ss.mm

Il Segretario Generale

*SEVERINI ROBERTO*

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.  
n. 82/2005 e ss.mm